

ALLEGATO AL VERBALE N. 3 DEL 7/11/2018

ART. 1 I viaggi d'istruzione e le visite guidate costituiscono parte integrante delle attività istituzionali della Scuola. Sono perciò effettuati per esigenze didattiche, connesse con i programmi d'insegnamento e con l'indirizzo degli studi, esclusivamente per il conseguimento di obiettivi cognitivi, culturali, nonché relazionali.

ART.2 Gli alunni, in caso di soggiorni, scambi, viaggi istruzione all'estero, sono tenuti ad un rigoroso rispetto delle regole contenute nelle circolari consegnate prima dell'effettuazione del viaggio, della scuola ospitante, nel caso di scambio e/o soggiorno studio, oltre che delle leggi vigenti nello Stato che accoglie. Gli studenti si devono attenere scrupolosamente al programma stabilito e alle eventuali variazioni fornite dai docenti responsabili; non dovranno allontanarsi dal gruppo, né uscire alla sera, se non previsto dal programma di viaggio o in accordo, nel caso di scambi, con le famiglie ospitanti. In caso di violazioni saranno applicate le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'Istituto.

ART. 3 Sono da considerarsi visite guidate le iniziative che comportano spostamenti organizzati delle scolaresche che si esauriscono nell'ambito dell'orario curricolare delle lezioni o nell'ambito di un solo giorno, per i quali non è richiesto pernottamento fuori sede. Il Consiglio di Classe è delegato dal Collegio e dal Consiglio di Istituto a deliberare tali attività, all'inizio di ciascun anno scolastico.

ART. 4 Sono da considerarsi viaggi d'istruzione le iniziative che comportano il pernottamento degli alunni fuori sede. Essi sono approvati dal consiglio di Classe. Il Consiglio di Istituto delibera in merito.

ART. 5 Le visite guidate e i viaggi d'istruzione dovranno essere programmati, di norma, all'inizio dell'anno scolastico dai Consigli di Classe ed inseriti, con l'indicazione delle località prescelte, nella programmazione annuale di Classe. Si dà comunque la possibilità di aderire a particolari iniziative culturali e formative che si presentino nel corso dell'anno scolastico, anche se non preventivate in sede di programmazione, che dovranno essere comunque deliberate dal Consiglio di Classe e presentate un mese prima della data prescelta.

ART. 6 I Docenti (che costituiranno, insieme ad un rappresentante della Segreteria, la Commissione Viaggi) saranno incaricati annualmente dal Dirigente Scolastico, su indicazione del collegio Docenti, di coordinare visite e viaggi d'istruzione. Tenendo anche conto delle proposte dei vari Consigli di classe nel mese di ottobre, la Commissione fornirà ai singoli Consigli di Classe del mese di novembre un ventaglio di mete possibili per viaggi di istruzione e visite guidate per ogni anno di corso. Sulla base delle scelte dei Consigli di classe, la Commissione formulerà poi il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate, accorpando le classi con la medesima meta e assumendo informazioni su programmi, itinerari e preventivi di spesa (calcolati sulla base di un numero minimo di partecipanti, ovvero i 2/3 degli alunni delle classi coinvolte, in modo da comunicare ai genitori la quota massima che potrà essere richiesta).

ART. 7 La domanda per effettuare un viaggio d'istruzione o una visita guidata dovrà essere presentata al D.S. dal Docente responsabile del viaggio (ovvero l'insegnante organizzatore), al termine dei Consigli di Classe di novembre e comunque non oltre il 31 dicembre; tale domanda

dovrà essere sottoposta al Consiglio d'Istituto per la obbligatoria delibera. La domanda presentata dal Docente responsabile del viaggio dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- 1) nominativo del Docente responsabile del viaggio e di un suo sostituto (per imprevedibile assenza);
- 2) nominativi dei docenti accompagnatori (1 ogni 15, o frazione) e dei sostituti (almeno uno per ogni viaggio);
- 3) numero degli alunni partecipanti;
- 4) destinazione, data e durata del viaggio;
- 5) indicazione della delibera attuativa del Consiglio di Classe;
- 6) programma analitico del viaggio

In ogni caso non saranno prese in considerazione proposte in cui non siano indicati i nomi del docente responsabile e dei docenti accompagnatori con i rispettivi sostituti.

ART. 9

E' fatto divieto di svolgere viaggi o visite negli ultimi trenta giorni di lezione e in occasione di periodi coincidenti con scrutini e ricevimenti pomeridiani dei genitori; a tale divieto si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi connessi con attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali. Il Consiglio d'Istituto può derogare a tale divieto per specifiche iniziative.

ART. 10

Di norma per gli studenti delle classi del primo biennio saranno programmate solo visite guidate (al massimo tre), mentre per gli studenti del triennio potranno essere programmati viaggi di istruzione e visite guidate, che impieghino complessivamente un massimo di otto giorni di scuola. Più precisamente i viaggi di istruzione per le classi del triennio potranno avere la seguente durata massima:

classi seconde → max 3 pernottamenti; classi terze → max 4 pernottamenti; classi quarte e quinte → max 5 pernottamenti

Vengono inoltre fissati i budget di spesa massimi:

classi seconde → max € 300; classi terze → max € 400; classi quarte e quinte → max € 500.

ART. 11 Gli accompagnatori per viaggi e visite guidate devono essere individuati esclusivamente fra i docenti dell'Istituto.

ART. 12 Saranno autorizzati un docente accompagnatore ogni 15 studenti o frazione, e comunque due docenti nel caso di viaggi per una sola classe. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni diversamente abili, si potrà designare - in aggiunta al numero degli accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni.

Si dovrà curare di norma l'avvicendamento dei docenti accompagnatori, in modo da escludere che un docente partecipi a più di due viaggi d'istruzione nel medesimo anno scolastico.

ART. 13 Di norma per viaggi di istruzione, entro 10 gg dall'uscita della circolare organizzativa, gli alunni partecipanti dovranno versare sul conto corrente postale o tramite bonifico bancario, a titolo di caparra, quota pari alle spese fisse dei trasporti più il 25% dei servizi prenotati, unendovi

una dichiarazione scritta di consenso dei genitori. La prima quota versata non verrà restituita in nessun caso tranne quello di annullamento del viaggio, ma verrà utilizzata per mantenere il più possibile inalterata la quota a carico dei singoli alunni. In caso di malattia documentata, l'assicurazione rimborserà la famiglia, secondo quanto previsto dalla polizza.

Anche il saldo andrà versato con le stesse modalità nei tempi stabiliti successivamente.

Ai viaggi d'istruzione ed alle visite guidate ogni classe interessata dovrà partecipare preferibilmente al completo, o comunque con almeno 2/3 degli alunni. Tutti i partecipanti devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Gli alunni dovranno essere in possesso di un documento di identificazione personale.

ART. 14 I limiti economici del bilancio impongono che tutte le iniziative in questione siano a carico degli alunni partecipanti.

ART. 15 Non possono partecipare né associarsi a viaggi d'istruzione approvati dall'Istituzione scolastica né parenti, né conoscenti sia di alunni sia di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno non richiedano la presenza di un familiare o di altra persona all'uopo designata. Questi parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, garantendo di essere coperto dalla necessaria assicurazione contro gli infortuni.

ART. 16 Quanto alla scelta del mezzo di trasporto, è consigliato l'utilizzo dei mezzi pubblici, in particolar modo il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano.

ART. 17 Il Docente responsabile del viaggio d'istruzione o della visita guidata raccoglierà le ricevute di versamento di tutti i partecipanti ed infine le consegnerà in segreteria. Per gli spostamenti in treno o in aereo il docente responsabile darà ordine all'acquisto del biglietto cumulativo/dei biglietti all'Ufficio di Segreteria.

ART. 18 Al rientro da ogni viaggio d'istruzione o visita guidata il Docente responsabile presenterà una relazione sull'attività svolta, mettendo in luce, oltre alle ricadute didattiche attese, eventuali inconvenienti occorsi durante il viaggio in rapporto al servizio fornito dall'agenzia o dalla ditta di trasporto.

ART. 19 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.

ART. 20 Il presente regolamento ha validità a partire dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ISS Pietro Aldi.